



COMUNE DI GADONI

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 21 del 2/09/2015

COMUNE DI GADONI

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1

Definizione

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a. per **commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di merci di vendita al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b. per **aree pubbliche**, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c. per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d. per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti o bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e. per **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- f. per **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- g. per **presenze effettive in una fiera**, il numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
- h. per **posteggio libero**, il posteggio all'interno di un mercato che sia unicamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale, o di

agroalimentare, o che per loro natura abbia un carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante.

ARTICOLO 2 ***Oggetto del regolamento***

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche di cui al capo II della Legge regionale n.5 del 18 Maggio 2006 (di seguito indicata come Legge Regionale) e della direttiva di carattere generale stabilita dalla Giunta Regionale in data 19 Aprile 2007 con delibera n.15/15 (di seguito indicata come D.G.R).
2. Il regolamento ha validità quinquennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 Gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Titolo II **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ**

ARTICOLO 3 ***Modalità di svolgimento***

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) sulle aree e zone definite dal Comune di Gadoni con apposita ordinanza, in forma itinerante o sui posteggi liberi.
2. L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o, nel caso di società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, a soci illimitatamente responsabili.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale (autorizzazione di tipo A).
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica (autorizzazione di tipo B). La presente autorizzazione abilita anche alla vendita sui posteggi liberi dei mercati, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. Per quanto riguarda gli imprenditori agricoli, l'esercizio dell'attività di cui ai commi

precedenti si svolge con le modalità previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 228/01. Per imprenditore agricolo si intende l'imprenditore agricolo professionale singolo ed associato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e dell'art. 1 del D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 1.

6. L' autorizzazione all'esercizio dell'attività su aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere, alle sagre e alle manifestazioni comunque denominate che si svolgono sia nell'ambito della Regione Sardegna sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.
7. L'autorizzazione all'esercizio della vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare è in possesso dei requisiti prescritti per l'una e per l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
8. L'esercizio del commercio dei prodotti alimentari su area pubblica è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal ministero della salute con apposita ordinanza.

ARTICOLO 4

Procedura di rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, è presentata dall'interessato secondo il procedimento unico regionale denominato SUAP tramite le seguenti modalità:
 - in caso di pratica SUAP contestuale alla Comunicazione Unica e ricadente nell'ambito di applicazione della SCIA di cui all'art. 19 della L 241/1990, la presentazione va effettuata contestualmente alla Comunicazione Unica tramite il sistema informativo messo a disposizione dal Registro Imprese -attualmente individuato in ComUnicaStarweb accessibile dal portale <http://starweb.infocamere.it/starweb> - secondo le disposizioni del DPR 160/2010;
 - in tutti gli altri casi la pratica va presentata al SUAP del Comune di Gadoni tramite il *software* regionale accessibile dal portale www.sardegناسuap.it oppure lo stesso imprenditore può compilare la documentazione in formato elettronico e firmarla digitalmente, trasmettendola tramite PEC alla casella elettronica PEC del SUAP di Gadoni : servizioamministrativo@pec.comune.gadoni.nu.it (in questo caso l'imprenditore avrà necessità di utilizzare la PEC e dovrà avere un dispositivo di firma digitale).

ARTICOLO 5

Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A o B, il cessionario (parte acquirente) comunica entro 4 mesi dalla stipulazione dell'atto notarile al Comune

sede di posteggio ovvero di residenza/sede legale (per la sola tipologia B), il subingresso per il tramite del procedimento unico (DUUAP).

2. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale, deve darne comunicazione entro tre mesi dall'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.

ARTICOLO 6

Periodicità e orari del mercato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'attività di vendita nel mercato si effettua con periodicità settimanale nei giorni di Mercoledì e Sabato nell'area ubicata in Piazza IV Novembre. L'amministrazione si riserva la facoltà di variare il giorno del mercato settimanale, qualora se ne presentasse la necessità, senza necessità di modifica del presente regolamento, sentite preventivamente le Associazioni Sindacali dei lavoratori e dei commercianti.
2. In concomitanza con una giornata festiva l'amministrazione si riserva di designare un altro giorno della settimana.
3. Le deroghe in materia di orari e di festività previste per il commercio in sede privata vanno estese al commercio su aree pubbliche, a richiesta degli operatori interessati e sentite preventivamente le Associazioni Sindacali dei lavoratori e dei commercianti;
4. L'orario di attività di vendita del mercato è fissato dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
5. Resta ferma la competenza del Consiglio Comunale ad indicare direttive di carattere generale.
6. Ai sensi dell'art. 15 comma 16 della Legge Regionale n° 5/2006, possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio dell'attività oltre che nei casi di cui al comma 16, nei casi e per i periodi in cui l'area non sia disponibile per l'uso commerciale per motivi di polizia stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, fermo restando l'obbligo di reperire provvisoriamente aree alternative.

ARTICOLO 7

Area destinata al mercato settimanale, dimensione dei posteggi ed eventuali modifiche

Per il mercato con periodicità non giornaliera nel quale operano esercizi delle merceologie alimentari e non alimentari, che si svolge in Piazza IV Novembre (vedi allegata planimetria), sono previste due distinte zone riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari ed ai venditori di generi non alimentari.

Il mercato è composto di n° 9 posteggi suddivisi nelle due distinte zone di cui sopra, nelle quali è consentita la vendita esclusiva dei prodotti per cui l'area è destinata.

I posteggi sono così suddivisi:

SETTORE ALIMENTARE composto da n° 4 posteggi, di cui n° 1 riservato a i produttori Agricoli (di cui all'art. 1 del D.Lgs 29 Marzo 2004 n° 99 e dell'art. 1 del D.Lgs 27 Maggio 2005) (Deliberazione G.R. n° 53/15 del 20.12.2006). In quest'ultimo caso avranno precedenza nell'assegnazione gli imprenditori agricoli associati.

SETTORE NON ALIMENTARE composto da n° 5 posteggi;

Inoltre, ai sensi dell'art. 14 comma 1, lett. h) della legge regionale n° 5/2006, è individuato n° 1 POSTEGGIO LIBERO riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro alimentare, o che per loro natura abbiano un carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti nei posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante.

La disposizione dei singoli posteggi è indicata nell'allegata planimetria e potrà essere successivamente modificata con delibera di C.C.

Il trasferimento del mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità, sono deliberati dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 8

Dimensioni attrezzature e posteggi

Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno un metro e lo stesso dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.

Gli occupanti il posteggio non potranno occupare spazi che eccedano quello assegnato.

Tutte le attrezzature collocate dagli operatori nel mercato, devono essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento dell'attività .

Tutte le merci destinate alla vendita devono essere distribuite sui banchi aventi l'altezza minima dal suolo di cm. 50, il tendone a copertura del banco deve essere ad un'altezza minima dal suolo di mt. 2 misurata dalla parte più bassa, e può sporgere di mt. 1 del suolo assegnato; è vietato appendere merci oltre la linea del banco. Non potranno essere apposte tende o simili che suddividano i posteggi o ne occultino la visuale.

È consentita l'esposizione a terra delle merci ai soli venditori di terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, e quant'altro che per le caratteristiche fisiche non possa stare nel banco di vendita.

Qualora il titolare del posteggio abbia un autoveicolo attrezzato come punto vendita e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio.

ARTICOLO 9

Criteri generali per l'assegnazione dei posteggi in sede fissa

1. La concessione dei posteggi ha validità decennale e può essere tacitamente rinnovata.
2. Qualora il Consiglio Comunale con apposita e motivata deliberazione disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale e, almeno sei mesi prima della scadenza non venga dato preavviso ai titolari della concessione, la concessione stessa s'intende tacitamente rinnovata per ulteriori dieci anni. In tal caso l'Amministrazione Comunale provvederà a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo.
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara.
4. Le domande sono inviate direttamente al SUAP del Comune, mediante raccomandata A/R, o mediante consegna a mano al protocollo del Comune, con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici.
5. Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell'esperimento della procedure di gara di cui al comma 3, in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa . I punteggi verranno assegnati secondo queste modalità : anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40, anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50, anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
 - b) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: la modalità dei punteggi da assegnare verrà determinata in sede d'indizione del bando.Il Comune nel caso di rinuncia ai posteggi assegnerà gli stessi agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.
6. Il Comune può autorizzare lo scambio di posteggi fra operatori nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile.
7. Le assegnazioni dei posteggi sono disposte dal Dirigente/Responsabile del Servizio in base ai criteri di cui sopra.

ARTICOLO 10

Posteggi assegnati ai produttori agricoli

1. Agli imprenditori agricoli, di cui al comma 5, dell'art. 3 del presente regolamento, verrà assegnato un numero di posteggi non inferiore al 30%.
2. I titolari dei posteggi, di cui al comma 1, devono comprovare ogni anno la loro qualità di imprenditori agricoli.

ARTICOLO 11

Criteria di variazione per miglitoria e scambio dei posteggi

1. Il servizio di Polizia Locale segnala l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) al mercato entro il 30/04, 31/08 e 31/12, all'Ufficio Commercio che provvede ad emettere i bandi di gara per la miglitoria.
2. Entro il secondo mercato del mese successivo alle date riportate nel comma 1 il Comune di Gadoni procederà all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggi, per le miglitorie. Il bando sarà comunicato entro il secondo mercato del mese a tutti gli operatori.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta all'Ufficio Commercio del Comune entro il giorno del mercato successivo (terzo mercato del mese).
4. I criteri per la miglitoria del posteggio sono i seguenti:
 7. maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
 8. anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente;
 9. anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
 10. anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
5. Lo scambio tra due operatori dello stesso settore merceologico può essere consentito purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda da inviare, con firma congiunta, all'Ufficio commercio del Comune che provvederà all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione e sulla concessione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
6. Lo scambio di posteggio con uno disponibile è consentito secondo le modalità di cui al precedente comma 5.
- 7 In caso di richieste concorrenti sarà applicato il criterio di cui al precedente comma 4.

ARTICOLO 12

Criteria di assegnazione dei posteggi liberi

1. L'assegnazione ha validità giornaliera;
2. il 30% dei posteggi sono assegnati agli imprenditori agricoli, di cui (all'art. 1 del D.Lgs. 29 Marzo 2004 n. 99 e dell'art. 1 del D.lgs 27 Maggio 2005), in assenza di imprenditori agricoli o in mancanza della copertura dei posteggi loro riservati, l'assegnazione di tali posteggi viene effettuata con le modalità di cui all'art. 6 comma 5 del presente Regolamento, con validità giornaliera agli altri operatori;

3. la stessa procedura prevista dai commi precedenti, si applica ai posteggi non assegnati a seguito di bando;
4. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi;
5. la graduatoria degli "spuntisti, avrà una validità di tre anni a partire dal 01.01.2016. Gli spuntisti che non si presenteranno al mercato per un anno verranno eliminati dalla graduatoria;
6. il posteggio è dichiarato libero, e quindi assegnabile agli operatori commerciali di cui sopra, quando non viene occupato dal concessionario entro le ore 08,00.

ARTICOLO 13

Scambio di posteggio

1. Qualora due concessionari intendano effettuare lo scambio dei propri posteggi possono farne richiesta congiunta indicando, oltre alle complete generalità dei due commercianti, il motivo dello scambio e il numero dei posteggi da scambiare con le modalità di cui all'art. 6 comma 9 delle succitate direttive regionali.

ARTICOLO 14

Cambio posteggio

1. Il titolare di concessione di posteggio che intenda trasferirsi in altro posteggio libero, deve farne richiesta al Comune.
2. La richiesta è accolta se non sussistono motivi di carattere igienico sanitario o altri motivi ostativi.
3. Qualora vi fossero più richieste, anche da parte di commercianti non titolari di posteggio lo stesso verrà assegnato al richiedente che avrà fatto pervenire per primo al comune la richiesta stessa.
4. In caso di richieste pervenute contemporaneamente, si procederà all'assegnazione con le modalità di cui all'art. 6 comma 7.

ARTICOLO 15

Registro dei Commercianti titolari di posteggio

Presso il Comune è tenuto uno schedario cartaceo o su supporto magnetico dal quale risultino, per ogni autorizzazione in carico:

- Nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione;
- Estremi della concessione dei posteggi, nonché l'ubicazione, la periodicità, il numero identificativo e la superficie;
- Settori merceologici autorizzati;
- Importo relativo alle tasse comunali dovute;
- Data di scadenza della concessione;
- Assenze motivate ed assenze giustificate.

ARTICOLO 16

Tassa di Posteggio

La tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) è stabilita con tariffa deliberata dalla Giunta Comunale e segue le disposizioni dettate dal regolamento comunale vigente in materia e dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

La tassa deve essere versata, mediante apposito c.c. postale, la cui attestazione di pagamento dovrà esser esibita su richiesta degli organi preposti. Le modalità di pagamento sono stabilite nella convenzione.

TITOLO III

OBBLIGHI E DIVIETI

ARTICOLO 17

Orario di accesso e di sgombro

L'inizio delle vendite è fissato alle ore 08,00 e dovrà terminare entro le ore 13,00.

L'allestimento delle attrezzature per l'attività di mercato può avere inizio 60 minuti prima dell'orario di inizio dell'attività di vendita.

L'area occupata deve essere sgombrata entro 60 minuti dall'orario di chiusura del mercato.

ARTICOLO 18

Obbligo di permanenza

E' obbligata la permanenza del venditore sul mercato sino alle ore 12.00, in quanto l'art. 8 dei criteri approvati con Deliberazione Regionale n° 53/15 del 20/12/2006 prescrive una fascia oraria di vendita non inferiore alle 4 ore.

Chi abbandona il mercato prima di tale ora viene considerato assente.

ARTICOLO 19

Mancata occupazione del posteggio

L'operatore titolare del posteggio che non occupa lo stesso, entro le ore 08.30, è dichiarato assente e il posteggio dovrà essere assegnato, per quel giorno, secondo le modalità previste dall'art. 12 del presente regolamento. Eventuali deroghe potranno essere concesse per giustificati motivi.

Il commerciante avente diritto all'assegnazione del posteggio dovrà occupare lo stesso entro un'ora, previa esibizione dell'attestazione di pagamento, in mancanza perderà il diritto all'occupazione del posteggio senza rimborso della tassa pagata, in questo caso si procederà ad assegnazione ad altro operatore, secondo le modalità stabilite.

ARTICOLO 20

Divieto di cessione Temporanea del posteggio

E' vietata la cessione temporanea a terzi del posteggio avuto in concessione.

In caso di cessione l'autorizzazione del posteggio viene immediatamente revocata senza diritto a rimborsi o altro.

ARTICOLO 21

Possesso del documento/esibizione documentazione

E' fatto obbligo a ogni commerciante di tenere nel posteggio in originale l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

L'attività può essere svolta unicamente dal titolare o dal socio di questi. Ovvero: da dipendenti o collaboratori familiari associati in partecipazione (art. 2549 del C.C.), e a tutte quelle forme normate della legislazione sul lavoro, purché appositamente delegati, previa indicazione scritta nell'autorizzazione o nella domanda della stessa o nella richiesta di integrazione. I delegati per l'esercizio in forma itinerante dovranno comunque essere in possesso dei requisiti di legge.

L'esercente deve esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, i seguenti documenti:

- autorizzazione alla vendita su aree pubbliche;
- certificato iscrizione al Registro delle imprese;
- ricevuta di pagamento della COSAP.

ARTICOLO 22

Pubblicità dei prezzi

I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, per pezzo e per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, così come disposto dall'art. 6 della Legge regionale n. 5/2006.

ARTICOLO 23

Amplificazione dei suoni

Al fine di garantire il miglior svolgimento del mercato, è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione di suoni, effettuare la vendita mediante utilizzo degli stessi, quando questi rechino disturbo.

ARTICOLO 24

Norme igienico sanitarie per il commercio e la somministrazione di prodotti alimentari

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività.

L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

L'esercizio del commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della Salute con apposita Ordinanza.

Sullo stesso banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari, ad eccezione dei casi in cui ad un genere alimentare è abbinato un giocattolo.

L'operatore ha l'obbligo di garantire la massima protezione della merce al fine di evitare danni o insudiciamenti alla medesima nonché degli altri operatori;

La vendita di carni fresche di qualsiasi specie, compresi i prodotti ittici, è vietato se non effettuato con veicoli e secondo le modalità stabilite dal Ministero della Salute.

La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente. Pertanto per le installazioni mobili e per le relative attrezzature è necessaria ed indispensabile l'autorizzazione sanitaria;

E' vietata la somministrazione di bevande superalcoliche di qualsiasi genere;

La somministrazione di alimentari e bevande è subordinata al possesso dell'abilitazione per l'esercizio della somministrazione;

ARTICOLO 25

Ordine e pulizia mercato

E' fatto divieto gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di ogni genere;

Durante le operazioni di vendita tutti i rifiuti dovranno essere conferiti presso appositi contenitori e non possono essere sparsi per i posteggi;

Entro un'ora dalla chiusura delle operazioni di vendita, l'operatore ha l'obbligo di lasciare l'area libera e pulita da ingombri e rifiuti;

L'ordine e la disciplina del mercato vengono assicurate dagli agenti della Polizia Municipale incaricati, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del mercato.

ARTICOLO 26

Uso dei veicoli

E' fatto obbligo agli operatori commerciali di tenere i propri veicoli entro lo spazio loro assegnato;

L'ingresso nell'area del mercato è vietato a tutti i veicoli, ad eccezione dei veicoli autorizzati, dalle ore 08,00 alle ore 13,00. Tale divieto sarà reso noto mediante emanazione di apposita ordinanza sindacale e apposizione della prescritta segnaletica.

E' consentito l'ingresso nell'area del mercato dei mezzi degli organi di Polizia e di soccorso.

Titolo IV

SAGRE

ARTICOLO 27

Definizione

Per sagra s'intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di ricorrenze, eventi o festività.

ARTICOLO 28

Modalità di partecipazione

1. I posteggi istituiti per le manifestazioni di cui all'articolo precedente vengono assegnati

secondo i criteri dell'art. 6 del presente regolamento salvo diverse disposizioni da parte della Giunta Comunale.

2. In assenza delle procedure concorsuali gli operatori non in possesso di concessione di posteggio devono:

- essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
- presentare richiesta al Comune sede di posteggio almeno 30 giorni prima della manifestazione.

Fa fede la data di spedizione della raccomandata A/R o il protocollo del Comune se consegnata a mano.

3. Gli operatori che hanno presentato domanda fuori dai termini o che non hanno presentato domanda saranno ammessi a partecipare secondo le linee guida della seguente graduatoria:

- a) data di presentazione della domanda inoltrata tardivamente;
- b) maggior numero di presenze effettive;
- c) tipologie trattate, verranno privilegiate le produzioni dell'artigianato locale e agroalimentare;
- d) numero di familiari a carico;
- e) anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
- f) sorteggio;

3. La priorità di ammissione per i non titolari di posteggio è data da:

- a) maggior numero di presenze effettive;
- b) tipologie trattate, verranno privilegiate le produzioni dell'artigianato locale e agroalimentare;
- c) anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
- d) numero di familiari a carico
- e) sorteggio;

Le presenze non effettive non danno diritto ad alcuna priorità.

ARTICOLO 29

Pubblicità dell'assegnazione

1. Dell'avvenuta assegnazione è data comunicazione agli interessati e al pubblico mediante affissione degli elenchi nell'Albo Pretorio del Comune otto giorni prima dell'inizio della sagra.

ARTICOLO 30
Localizzazione, caratteristiche e orari

FESTA PATRONALE

Il mercatino si svolge di generalmente nel giorno dei festeggiamenti della patrona Santa Marta (29 Luglio), nel giorno precedente e successivo.

- c) ubicazione: Via Umberto I, P.zza IV Novembre;
- d) ai sensi dell'art. 15 comma 12 della Legge Regionale, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi indicati dalla delibera regionale:
 - inizio delle vendite non prima delle 7.00;
 - fascia oraria delle vendite non inferiore a 4 ore e non superiore a 18 ore giornaliere anche frazionate.

FESTA DELL'ASSUNTA

Il mercatino si svolge di norma nel giorno della ricorrenza dell'Assunta (14/15 Agosto).

- a) ubicazione: Via Umberto I, P.zza IV Novembre;
- b) ai sensi dell'art. 15 comma 12 della Legge Regionale, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi indicati dalla delibera regionale:
 - inizio delle vendite non prima delle 7.00;
 - fascia oraria delle vendite non inferiore a 4 ore e non superiore a 18 ore giornaliere anche frazionate.

FESTA DELL'EMIGRATO

Il mercatino si svolge di norma in concomitanza della festa dell'emigrato (prima settimana di Agosto).

- e) ubicazione: Via Umberto I;
- f) ai sensi dell'art. 15 comma 12 della Legge Regionale, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi indicati dalla delibera regionale:
 - inizio delle vendite non prima delle 7.00;
 - fascia oraria delle vendite non inferiore a 4 ore e non superiore a 18 ore giornaliere anche frazionate.

Una delibera della Giunta comunale e gli atti dirigenziali conseguenti illustreranno le caratteristiche dei mercatini in una planimetria , nella quale saranno indicati:

- La delimitazione dell'area di pertinenza del mercatino/sagra e la sua superficie complessiva;
- I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare;
- Il numero, la dislocazione e il dimensionamento complessivo e singolo dei posteggi;
- La numerazione progressiva con la quale sono identificati tutti i posteggi.

ARTICOLO 31

Sagra di Prendas de Jerru

Le disposizioni relative al presente Titolo non riguardano la manifestazione denominata "Prendas de Ierru" la cui organizzazione, patrocinata dal Comune di Gadoni, è affidata al Centro Commerciale Naturale. Rimangono pienamente applicabili le norme regionali sul commercio e le prescrizioni delle leggi nazionali in materia igienico-sanitaria.

ARTICOLO 32

Somministrazione temporanea

1. In occasione delle predette manifestazioni, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a presentazione della dichiarazione unica (DUAAP) al Comune da parte del soggetto interessato. Essa può essere svolta soltanto per il periodo e nei locali o luoghi in cui si svolgono le manifestazioni, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della Legge Regionale o designi un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.
2. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui agli art. 22 e 23 del presente regolamento.
3. Le autorizzazioni temporanee non possono avere una durata superiore all'evento per le quali sono state rilasciate.

Titolo V

COMMERCIO ITINERANTE

ARTICOLO 33

Modalità di svolgimento del commercio itinerante

1. Il Sindaco, con ordinanza motivata, stabilisce le zone, i giorni e le modalità, in cui è vietato, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, l'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante. E' fatto comunque divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento del

mercato e delle manifestazioni legate alla sagra di "Prendas de Jerru", ai festeggiamenti in onore della santa patrona Santa Marta e alla ricorrenza dell'Assunta (15 Agosto).

2. E' consentito a coloro che esercitano attività nella forma di cui sopra di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo e comunque per un periodo non superiore a 30 minuti. E' vietata in ogni caso la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

Titolo VI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

ARTICOLO 34 *Sanzioni*

1. In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, salvo quanto previsto da specifiche norme, si applicano le sanzioni di cui dagli artt. 17 e seguenti della Legge Regionale 5/2006.
2. In caso di recidiva si applicano le norme di cui all'art. 35 del presente Regolamento.

ARTICOLO 35 *Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione e della concessione di posteggi*

1. Le autorizzazioni previste dal presente regolamento sono sospese per un periodo di trenta giorni qualora il titolare violi, per due volte nell'arco di dodici mesi, le prescrizioni in materia igienico – sanitaria.
 2. Le medesime autorizzazioni decadono qualora il titolare:
 - a) decada dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza puerperio debitamente certificati.
 - b) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 2 della Legge Regionale;
 - c) per il commercio abusivo (mancanza dell'autorizzazione amministrativa) è ordinata la sospensione immediata dell'attività di vendita con la confisca delle attrezzature e delle merci.
 - d) non adempia al pagamento della COSAP
 - e) non osservi le prescrizioni di cui all'art.10 del presente regolamento.
-
1. Il Sindaco con atto motivato può:
 - a) Sospendere la concessione fino ad un massimo di 4 giornate di mercato consecutive

nei seguenti casi:

- Particolare comportamento scorretto del venditore nei confronti del cliente, dei funzionari ed addetti alla vigilanza o per turbativa;
- Per non aver tenuto convenientemente il posteggio, in particolare per quanto attiene la pulizia del suolo occupato;
- Per aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata quiete o alla decenza;
- Per cessione, anche parziale, del posteggio ad altri o sostituzione di persona nel godimento del posteggio.

b) Dichiarare definitivamente decaduta la concessione nei seguenti casi:

- Oltre la seconda violazione, anche di diverso carattere tra loro, al presente regolamento ed alle relative ordinanze sindacali, verificatesi nell'arco di due anni dal primo evento.

3. I posteggi divenuti disponibili a seguito di revoca e decadenza vengono riassegnati mediante predisposizione di nuovo bando pubblico.

ARTICOLO 36 ***Sorveglianza***

La Polizia Locale è incaricata della sorveglianza e del corretto funzionamento di tutte le attività commerciali svolte su aree pubbliche nelle quali sono applicabili le norme e le sanzioni previste dal presente regolamento.